



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Disp. Prot. 17508 *del* 17/01/2023
Class 34.28.10/1/2021
Ref. Vs. 717 *del* 19/01/2023
Allegati -

L'Aquila, data del protocollo

A

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E/pc

Regione Abruzzo
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Difesa del Suolo
dpe013@pec.regione.abruzzo.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Amministrazione Provinciale di Teramo
urp@cert.provincia.laquila.it

ARTA Abruzzo- Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Ferretti S.r.l.
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
Apertura di una attività estrattiva di ghiaia sull'area sita in Località Faraone – Codice Pratica 22/0535707.
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Rif. Catastali: Foglio n. 7 partt. 453, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 108, 183, 184
Richiedente: Ferretti S.r.l.
Comunicazioni [P/A 717/2023]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di



organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*";

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto della nota prot. 17508 del 17.01.2023, con la quale Codesto Servizio ha dato comunicazione dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 717 del 19.01.2023;

Esaminata la documentazione resa disponibile presso il seguente link: https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2185:richiesta-di-apertura-di-una-attivita-estrattiva-di-ghiaia-sullarea-sita-in-localita-localitafaraone-in-comune-di-segidio-alla-vibrata-te&catid=5:procedura-va&Itemid=3;

Considerato che l'intervento si colloca nella località Case Novere del comune di Sant'Egidio alla Vibrata e riguarda un insieme di lotti di terreno in buona parte destinati all'attività agricola (seminativo arborato secondo la Carta dell'Uso del Suolo della Regione Abruzzo) e posti a ridosso degli argini del Fiume Salinello. Il sito risulta caratterizzato dalla presenza del reticolo secondario del Fiume Salinello (Fosso Ceco e Fosso Seco) che estende l'ambito del percorso fluviale e della vegetazione ripariale sull'ampia area a nord-ovest del bacino idrografico principale; ad una distanza di circa 500 metri risulta presente una cava già in funzione. Nella Relazione agronomica redatta dallo stesso progettista dell'intervento (non da perito agrario) l'area d'intervento viene descritta distinguendo al suo interno tre fasce distinte: una prima fascia sommitale (circa 345 metri s.l.m.) sostanzialmente pianeggiante occupata da attività sociali ed economiche, una seconda fascia di discreta acclività corrispondente alla scarpata di raccordo con la piana del fondovalle del Fosso Seco caratterizzata da una formazione arborea e arbustiva continua che segna il percorso del Fosso anche oltre il perimetro dell'area d'intervento, una terza fascia pianeggiante (circa 290-295 metri s.l.m.) corrispondente al fondovalle del Fosso Ceco, usata per attività agricole e per il pascolo. Nella documentazione presentata viene proposta una descrizione sintetica del sistema arboreo e arbustivo che caratterizza gli ambiti ripariali interessati dall'intervento, ovvero nella seconda fascia viene attestata la presenza di una vegetazione spontanea costituita da alberi di pioppo, acacia ed ailanto;

Considerato che l'intervento interessa un'area di superficie catastale pari a 45.208 mq, di cui quella utile alla coltivazione pari a 19.540 mq, e consiste nel prelievo di materiale alluvionale, tramite coltivazione di tre lotti successivi e sovrapposti, per un volume scavo su ognuno di 110.000 mc (totale volumetria di scavo 330.000 mc). Lo scavo determina in particolare modo la riduzione della fascia di scarpata esistente che si propone di conservare secondo i profili e le superfici di neoformazione ai fini del ripristino dell'attività agricola. Si tratta di scavi del tipo 'a cielo aperto' con sistemazione 'a scarpata' che si intende appunto conservare nel progetto di ripristino al fine del "migliore utilizzo agronomico" tramite apporto di terreno vegetale sul nuovo profilo altimetrico generato dal progressivo prelievo del materiale ghiaioso. Dal punto di vista temporale viene proposta un'attività da svolgersi in 4 anni con contemporaneo ripristino da prolungarsi nel quinto anno. I profili di progetto riportati nella Tav. 5 "Stato di ripristino" evidenziano che le attività estrattive sono estese a tutte le fasce descritte al punto precedente; comportano una regolarizzazione del profilo esistente formato dalle scarpate naturali proprie degli ambiti ripariali sino al fondovalle del Fosso Ceco;

Verificato che la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento è la seguente:

Beni archeologici

Non risultano, nell'area di ampliamento, ambiti di interesse archeologico tutelati con decreti ministeriali né con specifiche perimetrazioni da PRG comunale; tuttavia si segnala che il territorio di Sant'Egidio alla Vibrata è caratterizzato da forme di popolamento di lunga continuità, per lo più organizzate su siti di terrazzo fluviale di antica tradizione insediativa lungo il torrente Salinello. Tale dato è comprovato dalle fonti bibliografiche e di archivio, che indicano le località Case Novere e Faraone come interessate da cospicui rinvenimenti archeologici. Nel primo caso è attestata la presenza di una necropoli picena, per la quale, in mancanza di operazioni di scavo estensive, non è possibile definire puntualmente i limiti di espansione. Di conseguenza, in assenza di una perimetrazione certa e verificata la generica simbologia riportata sul PTCP, non è possibile escludere con certezza che l'area di cava, in immediata adiacenza alla segnalazione riportata nel citato piano, possa essere interessata dalla presenza di un deposito archeologico sepolto. Appare opportuno rilevare, infatti, che i siti di necropoli possono avere una notevole estensione, pertanto la distanza di 100 m dell'area di cava dalla zona di rinvenimento, riferita nella relazione tecnica, non è assolutamente garanzia di potenziale archeologico basso. Da un punto di vista metodologico, infatti, appare attestare esattamente il contrario, ovvero una forte probabilità che la zona prescelta per la cava possa conservare stratigrafie archeologiche intatte, che potrebbero subire danno dalle attività di cavazione. Gli ulteriori rinvenimenti archeologici in località Faraone, puntualmente descritti in bibliografia, ci restituiscono, poi, informazioni circa una continuità di



utilizzo di quest'area anche in epoca romana, con la presenza di insediamenti rustici che ben si adattano con la realtà territoriale in analisi.

Beni paesaggistici

L'area interessata dall'intervento, sulla base di quanto rilevabile nei documenti e nella cartografia predisposti dalla Ditta richiedente, ricade parzialmente:

- nell'ambito paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 136 del Codice, per effetto del D.M. 21.06.1985 avente ad oggetto l'“Area in cui scorre il Fiume Salinello caratterizzata da paesaggi singolari e notevoli presenze architettoniche come il Complesso di Montesano”. La tutela riguarda: “La zona dove scorre il Fiume Salinello, ricadente nei comuni di Civitella del Tronto e S. Egidio alla Vibrata (Provincia di Teramo), riveste notevole interesse ambientale perché in questo tratto il fiume, scavando in un terreno prevalentemente argilloso forma, con la vegetazione spontanea circostante, un paesaggio singolare e di alto valore paesistico. Lasciata la splendida gola nei passi di ripe, tocca Civitella del Tronto e poi S. Egidio alla Vibrata, luogo dominato dalle caratteristiche moli della montagna di Campli e della Montagna dei Fiori, dal colle di Civitella del Tronto, sovrastato dalla Fortezza Borbonica e dallo stupendo scenario di Montesano con il suo notevole complesso architettonico”;
- nell'ambito paesaggistico sottoposto alla tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per la presenza del Fiume Salinello. In particolare, oltre la metà della superficie d'intervento è compresa nella fascia di protezione di 150 mt del Fiume Salinello e dei reticoli secondari (Fosso Ceco e Fosso Seco);

L'area è classificata B1 e B2 di “Trasformabilità mirata” nel vigente Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo. Nel P.T.C.P. della Provincia di Teramo è classificata come “Zona agricola” nella parte sommitale, mentre nelle fasce di scarpata e fondovalle è classificata come “Area ed oggetti di interesse bio-ecologico” e “Corridoi biologici e paesaggistici degli ambienti fluviali”.

Si rileva inoltre dalla documentazione predisposta dal tecnico incaricato che la fascia sommitale ricade in Zona E1 e E5.1 “Agricola”, mentre la fascia della scarpata ricade negli “Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale” del vigente P.R.E. del comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Beni architettonici

Non risultano presenti all'interno dell'area di intervento beni monumentali tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) o tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Considerato che nella Verifica di Compatibilità Ambientale, la componente “Paesaggio” non viene descritta in modo esaustivo né valutata integralmente in relazione alle sue peculiarità. A tal proposito, la mancata evidenziazione di tutti i provvedimenti di tutela spinge a ritenere compatibili interventi di sostanziale trasformazione dello stato attuale dei luoghi; inoltre, spinge a ritenere la vegetazione ripariale esistente – oggetto della tutela – “di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico, per la presenza delle usuali specie tipicamente mediterranee, principalmente arboree, ma di giovane età e prive di speciale pregio”;

questa Soprintendenza, nel ritenere che l'intervento in oggetto sia da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di pervenire ad una più approfondita valutazione delle possibili ricadute significative sul paesaggio di riferimento oggetto della tutela, presenta le seguenti osservazioni:

Aspetti archeologici

1. si ritiene che, in assenza di approfondimenti da effettuarsi sul campo (saggi e/o trincee), l'intervento proposto potrebbe rivelarsi ad alto rischio per la tutela dei beni archeologici e, dunque, non è possibile allo stato attuale delle conoscenze valutarne la compatibilità con il patrimonio eventualmente sepolto. Si ritiene, pertanto, condivisibile la proposta contenuta nell'elaborato “Verifica di compatibilità ambientale”, alla p. 12, di eseguire come approfondimento conoscitivo dei saggi a carico della committenza, sotto la sorveglianza di archeologi professionisti; tali indagini preliminari sarebbero finalizzate a constatare che l'eventuale attività di cava non interferisca con stratigrafie e manufatti di interesse archeologico. Altresì appare evidente che gli approfondimenti proposti, oltre a contribuire alla tutela del patrimonio archeologico, sarebbero diretti a evitare rallentamenti e/o interruzioni delle eventuali operazioni di cavazione. Pur non essendo necessaria una autorizzazione, le risultanze degli auspicati saggi devono essere sottoposte alla Soprintendenza, a cui spettano, a prescindere dalla situazione vincolistica, le valutazioni circa la tutela del patrimonio archeologico.

Aspetti paesaggistici

1. l'intervento proposto interessa un ambito sottoposto a due livelli di tutela paesaggistica in quanto contraddistinto da peculiarità specifiche del sistema naturale. In particolare, oltre alla tutela *ope legis* della fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini del sistema fluviale, vige il vincolo areale ai sensi dell'art. 136 c.1 lett. c) e d) del Codice (D.M. 21.06.1985). Per quanto attiene la tutela paesaggistica la suddetta fascia non risente di alcuna riduzione in



forza dell'art. 80 c.3 della L.R. 18/83, inoltre a differenza di quanto affermato dal progettista incaricato i vincoli sopra indicati pongono in rilievo l'esistenza di un'area caratterizzata dalla presenza di un insieme naturalistico e vegetazionale di particolare pregio. La coltivazione di ghiaia contempla consistenti modifiche delle quote altimetriche esistenti (cfr. Tav. 5 Profili di scavo e di ripristino), lo spostamento della strada rurale interna all'area d'intervento, nonché l'abbattimento della vegetazione ripariale esistente, pertanto appare già in questa fase non coerente con le istanze di conservazione dei valori naturali oggetto della tutela. A tal proposito, si ritiene non condivisibile anche quanto evidenziato nella Verifica di Impatto Ambientale e nella Relazione tecnica, ovvero che l'intervento elimina *“la pericolosità morfologica legata alla acclività della fascia di scarpata, che viene ridotta per consentire il recupero a scopo agricolo, considerata la destinazione preferibile”*. L'intervento proposto – tanto nella fase di scavo quanto in quella di ripristino - riguarda un contesto tutelato che ai fini dell'attività estrattiva viene trasformato in modo sostanziale e consistente, e che in particolare modo nelle porzioni delle fasce di scarpata e di fondovalle non presenta alcuna particolare forma di pressione antropica. La proposta di ripristino assegna al sito di coltivazione la configurazione derivante dalle attività di scavo, pertanto appare pervenire a soluzioni in alcun modo 'reversibili' dal punto di vista paesaggistico (come invece dichiarato dal progettista). Infatti, viene proposta una modifica dello skyline dell'area che assume in via definitiva altra configurazione nella scarpata e nell'area di fondovalle (allungata rispetto allo stato attuale), oltre a perdere parte del patrimonio arboreo e arbustivo presenti in tali porzioni della più ampia area d'intervento. Per quanto sopra, l'intervento proposto non appare proporre opere che *“modificano provvisoriamente parti del territorio”* come affermato dal tecnico incaricato, ma anzi attività che possono incidere in modo significativo sull'insieme degli elementi che costituiscono il sistema naturale tutelato. Si invita pertanto nei successivi approfondimenti progettuali ad un'attenta verifica degli elementi di valore paesaggistico presenti nell'area d'intervento al fine di garantirne la più ampia ed estesa conservazione, coerentemente con i provvedimenti di tutela richiamati in premessa.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in parola (provvedimento di assoggettabilità o non assoggettabilità a VIA).

Questo Ufficio si riserva in ogni caso di esprimere le proprie ulteriori valutazioni di competenza nell'ambito delle specifiche istanze di rilascio del parere endo-procedimentale paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

I FUNZIONARI COMPETENTI

DOTT.SSA GILDA ASSENTI
gilda.assenti@cultura.gov.it
ARCH. CARLA PANCALDI
carla.pancaldi@cultura.gov.it

D'ORDINE DEL SOPRINTENDENTE
(ARCH. CRISTINA COLLETTINI)
IL FUNZIONARIO DELEGATO
ARCH. VALERIO PIOVANELLO

